



REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

**emanato con Decreto Rettorale n. 17/2016 del 20 gennaio 2016
modifiche emanate con Decreto Rettorale n. 59/2020 del 31 gennaio 2020
testo in vigore dal 1° febbraio 2020**

INDICE

- Articolo 1 - Principi generali
- Articolo 2 - Competenze
- Articolo 3 - Coordinamento tra le strutture didattiche e il Dipartimento
- Articolo 4 - Consiglio
- Articolo 5 - Presidente
- Articolo 6 - Giunta
- Articolo 7 - Convocazione e funzionamento del Consiglio
- Articolo 8 - Commissione paritetica docenti-studenti
- Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
- Articolo 10 - Norme transitorie

Articolo 1

Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dello Statuto d'Ateneo e dell'articolo 62 del Regolamento Generale di Ateneo, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) sono istituite tre strutture didattiche denominate Scuole;
2. Le denominazioni delle strutture di cui al comma precedente sono:
 - a. Scuola di Farmacia;
 - b. Scuola di Scienze Biologiche e Biotecnologiche;
 - c. Scuola di Scienze Motorie.
3. Le strutture didattiche sono la forma organizzativa attraverso cui il Dipartimento promuove ed espleta l'attività didattica dei corsi di studio afferenti al Dipartimento e le attività di formazione, nonché quelle rivolte all'esterno correlate ed accessorie. Essa esercita altresì le competenze già affidate ai Consigli di corso di studio.
4. Le strutture didattiche sono centro di responsabilità nel limite delle risorse a esse assegnate dal Consiglio di Dipartimento e in conformità con quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 2

Competenze

1. Alle strutture didattiche di cui al precedente articolo 1, sono attribuite le seguenti competenze:



- a) proporre al Consiglio di Dipartimento l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa relativi;
- b) esercitare le attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del corso di studio ad essa relativi;
- c) proporre al Dipartimento l'attivazione e la disattivazione di insegnamenti;
- d) formulare al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo riguardo ai corsi di studio di propria competenza;
- e) proporre gli incarichi di insegnamento che saranno poi deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
- f) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti;
- g) deliberare sulle carriere degli studenti;
- h) esprimere pareri o proposte al Consiglio di Dipartimento in ordine alla istituzione di posti di ruolo di professori di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore;
- i) organizzare, su indicazione del Consiglio di Dipartimento, le procedure di verifica periodica della funzionalità, efficienza e corrispondenza degli obiettivi formativi e dell'attività didattica svolta;
- j) proporre al Consiglio di Dipartimento i nomi dei docenti per la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti;
- k) proporre al Consiglio di Dipartimento un piano di spesa annuale, dettagliato e complessivo;
- l) esercitare ogni altro compito delegato dal Dipartimento di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti d'Ateneo.

Articolo 3

Coordinamento tra le strutture didattiche e il Dipartimento

1. Le decisioni della struttura didattica devono conformarsi ai criteri generali stabiliti dal Dipartimento e non possono essere in contrasto, pena la nullità, con le delibere adottate dal Consiglio del Dipartimento.
2. Disposizioni particolari per il coordinamento dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale promossi da più Dipartimenti sono stabilite nei rispettivi Regolamenti o deliberate dai Consigli dei Dipartimenti interessati e approvate dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Consiglio

1. Il funzionamento della struttura didattica è assicurato da un Consiglio composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale, anche mutuato, nei corsi di studio ad essa afferenti, dal Responsabile didattico del Plesso Scientifico o suo delegato e da due rappresentanti degli studenti iscritti ai relativi corsi di studio.
2. I docenti a contratto e i docenti in posizione di comando partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.



3. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi corsi di studio e può partecipare, quindi, a più di un consiglio di struttura didattica.
4. Il Responsabile didattico del Plesso Scientifico può nominare, tra il personale afferente al Plesso, un delegato che lo rappresenterà in seno al Consiglio della Scuola.
5. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui all'articolo 71 del Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto del dettato dell'articolo 16 dello stesso Regolamento. In deroga all'articolo 49, comma 2, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Durano in carica due anni dal momento della nomina e possono essere rieletti per una sola volta.

In difetto di tale rappresentanza subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni senza che ciò pregiudichi la costituzione e il regolare funzionamento della struttura didattica.

Articolo 5

Presidente

1. Il Presidente della struttura didattica è un professore ordinario o associato con regime di impegno a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola e nominato dal Direttore di Dipartimento.
2. L'elettorato passivo, per l'elezione del Presidente, è riservato ai professori ordinari e ai professori associate membri del Consiglio della Scuola e afferenti al Dipartimento in cui è incardinata la struttura didattica.
3. È eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione. Qualora la maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più giovane di età. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate e presiedute dal Direttore di Dipartimento o da un suo delegato.
4. Dura in carica tre anni dal momento della nomina ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
5. Può designare, tra i docenti del Consiglio, un Vice-Presidente che ne fa le veci in caso di impedimento o di assenza, dandone preventiva comunicazione al Direttore del Dipartimento.
6. È membro di diritto della Giunta di Dipartimento.

Articolo 6

Giunta

1. Il Presidente può essere affiancato da una Giunta per quanto concerne l'espletamento delle funzioni e delle competenze della struttura didattica. Laddove i rispettivi Consigli decideranno di dotarsi di questo strumento operativo, spetterà agli stessi anche la definizione della composizione e nomina dei membri.

Articolo 7

Convocazione e funzionamento del Consiglio



1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio; sovrintende alle attività dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione delle sedute delle strutture didattiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute dei Consigli di Dipartimento.
3. Il Consiglio della Scuola identifica i referenti dei Corsi di Studio e li propone al Direttore di Dipartimento che provvederà alla nomina.
4. L'assenza alle sedute del Consiglio della Scuola è consentita solo per giustificati motivi e legittimi impedimenti. La mancata osservanza del presente comma, comporterà l'adizione delle stesse misure previste dal comma 7 dell'articolo 14 del Regolamento di Dipartimento.

Articolo 8

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La commissione paritetica docenti-studenti è definita nel Regolamento di Dipartimento.

Articolo 9

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio del Dipartimento; la proposta di modifica sarà poi sottoposta al Senato Accademico per l'approvazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, le norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo.
4. Le modifiche al vigente Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), emanato con Decreto Rettorale n. 17/2016 del 20 gennaio 2016, sono disposte con Decreto Rettorale ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto Rettorale di modifica.
5. Il Regolamento delle strutture didattiche del Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 10

Norme transitorie

1. I Presidenti e i rappresentanti degli studenti delle Scuole di Farmacia, Scienze Biologiche e Biotecnologiche e Scienze Motorie, in carica all'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano il loro mandato fino alla naturale scadenza.
2. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti di Corso di Studio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano nell'esercizio delle loro funzioni fino al 31 ottobre 2020 come stabilito nelle norme transitorie del Regolamento di funzionamento del Dipartimento DISB.